

**Reg. 17 luglio 2001, n. 2 <sup>(1)</sup>.**

***L.R. 14 febbraio 2000, n. 9. Regolamento per la selezione ed il conferimento dell'incarico di Direzione della Struttura Speciale di Supporto Avvocatura regionale.***

---

(1) Pubblicato nel B.U. Abruzzo 1° agosto 2001, n. 15.

---

Visto l'art. 121 della *Costituzione* come modificato dalla *L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1*;

Vista la *legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6*;

Vista la Delib.G.R. 19 marzo 2001, n. 178;

Preso atto che la Commissione di Controllo ha esaminato il provvedimento senza riscontrare vizi di legittimità;

Il Presidente  
della Giunta regionale  
emana

il presente regolamento:

---

### **Art. 1**

Il presente Regolamento è adottato in esecuzione di quanto previsto dalla *L.R. 14 febbraio 2000, n. 9*, art. 1, n. 8 recante l'istituzione dell'Avvocatura regionale e dalla *L.R. 14 settembre 1999, n. 77* contenente disposizioni in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

Esso disciplina i criteri per l'affidamento e la revoca dell'incarico di direzione dell'Avvocatura regionale.

---

### **Art. 2**

Le competenze dell'Avvocatura regionale sono quelle indicate dall'art. 1 della [L.R. n. 9/2000](#).

---

### **Art. 3**

Possono partecipare alla selezione, per l'incarico di Avvocato regionale, i soggetti in possesso dell'iscrizione all'albo degli avvocati e che abbiano esercitato la relativa attività professionale per almeno dieci anni.

La modalità selettiva di cui al presente regolamento è funzionalmente diretta ad evidenziare, attraverso gli elementi desumibili dalle domande di partecipazione e dalle specifiche attestazioni con la stessa fornita la peculiare esperienza giuridico professionale posseduta dai soggetti che ritengono di aver titolo a poter ottenere l'incarico di specie.

Possono presentare istanza di partecipazione anche i dirigenti della Regione Abruzzo in servizio, anche se comandati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La Direzione Programmazione, Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie della Giunta regionale pubblica l'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, con indicazione degli elementi ulteriori, in prosieguo determinati, da evidenziare nella domanda di partecipazione per il conferimento dell'incarico di dirigente l'Avvocatura regionale.

In particolare, oltre al possesso dei requisiti per legge previsti, dovranno dai partecipanti essere indicati:

a) una sia pur sintetica descrizione del contenzioso giuridico trattato, con particolare riferimento alle discipline amministrative, civilistiche e pubblicistiche; con l'attribuzione di un punteggio, da parte della Commissione preposta alla selezione, di un massimo di punti 20;

b) il possesso di specializzazioni post-laurea attinenti all'esercizio della professione forense con l'attribuzione di un punteggio, da parte della Commissione preposta alla selezione, di un massimo di punti 5;

c) le pubblicazioni attinenti all'oggetto dell'incarico con l'attribuzione di un punteggio, da parte della Commissione preposta alla selezione, di un massimo di punti 5;

d) esperienza professionale maturata, sia nel settore pubblico che in quello privato con l'attribuzione di un punteggio, da parte della Commissione preposta alla selezione, di un massimo di punti 20.

---

#### **Art. 4**

Nel termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di cui al precedente articolo 3 i soggetti interessati debbono far pervenire alla Direzione Programmazione, Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie della Giunta regionale, Via Leonardo Da Vinci n. 1, L'Aquila, la propria domanda di partecipazione corredata degli elementi di cui al precedente art. 3. È, in ogni caso, ammessa l'attestazione sotto personale responsabilità della autenticità e veridicità della dichiarazione.

Nel caso di spedizione della domanda a mezzo del Servizio Postale, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., si terrà conto della data di spedizione risultante dal timbro postale.

---

#### **Art. 5**

La Direzione Programmazione, Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie trasmette al Presidente della Giunta regionale le domande pervenute entro i termini stabiliti.

La Giunta regionale, su proposta del Presidente, provvede alla nomina di una Commissione, composta da tre componenti scelti tra Avvocati, Magistrati, Professori Universitari esperti in materie giuridiche, che procederà ad espletare le procedure di selezione secondo gli articoli seguenti.

La Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dirigente o funzionario regionale.

A tutti i componenti ed al Segretario spetta il compenso onnicomprensivo lordo di L. 2.000.000 (duemilioni) ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1 della [L.R. 8 settembre 1988, n. 72](#).

---

#### **Art. 6**

La valutazione viene effettuata, dalla Commissione, attribuendo un punteggio totale di 100 punti, di cui 50 punti da attribuire sulla base della valutazione dei titoli professionali, secondo le indicazioni riportate all'art. 3 comma 5, e 50 punti sulla base del colloquio di cui al successivo art. 8.

---

## **Art. 7**

La Commissione, verificata l'esistenza dei titoli di ammissibilità, procede all'esame dei curricula valutandoli sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3 comma 5 e stila la graduatoria dei candidati ammessi a sostenere il colloquio.

Sono ammessi al colloquio i candidati che riportano un punteggio non inferiore a 30 punti.

---

## **Art. 8**

Il colloquio verte sulle funzioni e sulle attività istituzionalmente attribuite all'Avvocatura regionale e tende ad accertare la concreta esperienza professionale maturata dai candidati ed il grado di preparazione specialistica.

---

## **Art. 9**

Sulla base degli esiti del colloquio di cui al punto precedente e della graduatoria di cui al punto 7, la Commissione formula la graduatoria finale e la trasmette al Presidente della Giunta regionale che provvede a formalizzare con proposta di delibera alla Giunta regionale l'incarico di Avvocato regionale.

Il Dirigente responsabile della gestione del personale cura gli adempimenti conseguenti al conferimento dell'incarico, compresa la sottoscrizione del contratto individuale ai sensi dell'art. 20, comma 8 della [L.R. n. 77/1999](#).

---

## **Art. 10**

All'Avvocato regionale è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello previsto per i Direttori regionali preposti alle Direzioni di cui alla [legge regionale n. 77 del 1999](#). L'incarico è conferito per tre anni con facoltà di rinnovo. La revoca dell'incarico trova regolamentazione nelle disposizioni legislative e contrattuali. All'Avvocato regionale si applica altresì la disposizione di cui all'art. 20 comma 6 ultimo capoverso della [L.R. n. 77/1999](#).

---

## **Art. 11**

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale della Regione".